

## **Determinazione n. 8 del 08/11/1999**

G.u. S.O. N. 71 del 10.05.2000

**Oggetto** : Frazionamento degli incarichi di progettazione

L'O.M.T. pubblicava tre distinti bandi di gara relativi all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva di servizi concernenti la realizzazione di nuovi reparti di ospedale. Più specificamente i bandi riguardavano gli "impianti termoidraulici e di condizionamento dell'area e affini"; "impianti elettrici ed affini"; "opere statiche e strutturali".

Con esposto in data 8 aprile 1999, l'OICE segnalava a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che il disposto frazionamento non era giustificato da evidenti motivazioni tecniche. Ne era conseguito che, risultando in tal modo "sotto soglia", le singole gare non erano aperte alle società di ingegneria, ai sensi di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo definitivo risultante dalle modifiche apportatevi dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.

Venivano assunte informazioni e chiarimenti da parte della stazione appaltante.

L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato con la legge 18 novembre 1998, n.415, a differenza del testo precedente (che faceva riferimento anche alle relative "parti") non dispone esplicitamente in merito alla possibilità o meno del frazionamento della progettazione.

Dall'insieme delle disposizioni contenute sembra, tuttavia, sottinteso il presupposto che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria; e tanto in considerazione del costante riferimento, che si evince dalle norme allorchè si parla di progetto, al complesso unitario dello stesso in relazione anche all'insieme delle relative fasi progettuali.

Peraltro, l'articolo 4, comma, 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, di recepimento della Direttiva 92/50/CEE, dispone esplicitamente che "nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione" ed il comma 4 della stessa norma, con specifico riferimento agli incarichi di progettazione stabilisce, comunque, che nel caso di ripartizione del servizio in più lotti, ai fini della determinazione degli onorari, si deve tener conto "della somma del valore dei singoli lotti".

E' consentita deroga a questa prescrizione, solo allorchè il valore dei singoli lotti è inferiore a 80.000 ECU ed il valore stimato complessivo dei lotti così esentati dall'applicazione della disciplina comunitaria non supera il 20% del valore complessivo della progettazione.

In analogia all'indicato divieto, l'ultimo comma dell'articolo 62 dello schema di regolamento generale in corso di approvazione stabilisce testualmente che "la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio".

Alla luce di queste prescrizioni, può concludersi che, in caso di frazionamento dell'incarico, deve essere data adeguata motivazione della scelta adottata. E ciò tenuto conto che i diversi aspetti tecnici che sono coinvolti sempre da ciascun progetto richiedono una visione unitaria, tant'è che il legislatore, nel caso che il progetto preveda più prestazioni professionali specialistiche, ha prescritto (articolo 17, comma 8, legge 11 febbraio 1994, n. 109) che nell'offerta deve essere indicata "la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche".